

VERBALE DI ASSEMBLEA DELL'APS GENTE DI FOGGIA ETS

In data 5 dicembre 2022, presso la sede di Vico Troiano 36/A a Foggia, si riunisce l'assemblea ordinaria dell'Aps Gente di Foggia Ets con all'Ordine del Giorno:

1) Approvazione Rettifica dello Statuto.

L'assemblea, alla presenza di tutti i membri, presieduta dal socio Salvatore de Martino, segretario il socio Michele Spirito, tratta il primo e unico punto all'ordine del giorno

Il Presidente passa ad illustrare il primo punto dell'ordine del giorno, il Presidente legge ai soci la lettera di richiesta di integrazione per l'iscrizione al RUNTS dell'Aps Gente di Foggia Ets, ricevuta dal Dipartimento del Welfare della Regione Puglia (Trasmissione e a mezzo PEC, Prot. AOO_192/PROT/02/11/2022/0008876).

L'istruttoria espletata dall'Ufficio Regionale RUNTS ha rilevato le seguenti motivazioni ostative al perfezionamento dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, a seguito di trasfuga, nella sezione associazioni di promozione sociale: le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento non sono conformi a quanto previsto dall'art.9 del D.Lgs. 117/2017; non è presente alcun riferimento alla figura del volontario e dell'attività da esso svolta.

Alla luce di quanto sopra, il Presidente comunica la necessità per l'assemblea dei soci di modificare lo statuto ai fini dell'adeguamento dello stesso alle norme del Codice del terzo Settore.

Il Presidente, viste le richieste di modifica dello statuto pervenute dal Dipartimento del Welfare della Regione Puglia propone di istituire l'Art.8 'Volontari', che così recita:

'Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Ai sensi dell'art.17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi dell'art.46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che coadiuvi occasionalmente gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art.18, comma 1, del D.Lgs. n.117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Il Presidente propone di modificare altresì vista la comunicazione del Dipartimento del Welfare della Regione Puglia l'ex art.18 ora art.19 'Scioglimento e devoluzione del patrimonio', che così recita:

'Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale non potrà essere diviso tra i soci, ma sarà interamente devoluto,

previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del registro Unico Nazionale del terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza alla Fondazione Italia Sociale'.

Inoltre il Presidente propone di modificare l'art.1 visto che l'attuale art.1 è stato scritto nella data di costituzione dell'Aps e oggi risulterebbe anacronistico vista la modifica statutaria richiesta. Il Presidente propone di novellarlo così:

'Ai sensi della L.383/2000, del D.Lgs. 117/2017 e delle norme del codice civile in tema delle associazioni, l'Associazione di promozione sociale 'Gente di Foggia' Ente del Terzo Settore è stata costituita in data 18 giugno 2018 e registrata presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Foggia al n. 2164, Serie 3° in data 17 luglio del 2018. L'Associazione ha sede nel Comune di Foggia al Vico Troiano 36/A. L'Associazione ha durata illimitata. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero'.

Si procede con la lettura della proposta di modifica dello statuto come richiesto dall'ufficio della Regione Puglia.

Il Presidente chiede ai soci di votare l'approvazione dello statuto modificato.

All'unanimità i soci esprimono parere favorevole alle modifiche statutarie.

Lo statuto e la relativa delibera assembleare di approvazione dovranno essere registrati all'Agenzia delle Entrate, si dà mandato al Presidente di procedere quanto prima.

Visto l'esaurirsi dell'ordine del giorno il Presidente dichiara sciolta la seduta.



Firma Presidente

Salvatore De Martini

Firma Segretario

Ubaldo Spada

AGENZIA ENTRATE-UFFICIO DI FOGGIA

Registrato il 07.12.22 al N. 2164 Serie 3°

adatti € ATT@ ESETE

Mod. F23 del / Banca /

6° il / originale

Per il Dirigente Titolare



L'ADDETTO AL FRONT OFFICE (*)

Michela BERARDI

(*) per delega del Direttore Provinciale Michele GAMMAROIA

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 'GENTE DI FOGGIA'

Titolo I - Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione e sede - Ai sensi della L.383/2000, del D.Lgs. 117/2017 e delle norme del codice civile in tema delle associazioni, l'Associazione di promozione sociale 'Gente di Foggia' Ente del Terzo Settore è stata costituita in data 18 giugno 2018 e registrata presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Foggia al n. 2164, Serie 3° in data 17 luglio del 2018. L'Associazione ha sede nel Comune di Foggia al Vico Troiano 36/A. L'Associazione ha durata illimitata. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

Art.2 - Scopi - L'Associazione 'Gente di Foggia' persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche; si propone di svolgere attività di utilità e promozione sociale, nei confronti degli associati e di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli individui. E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di sola tutela degli interessi economici degli associati.

Art.3 - Attività - Per raggiungere gli scopi appena menzionati l'Associazione 'Gente di Foggia' potrà svolgere le seguenti attività: interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; beneficenza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; promozione della cultura della legalità; promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Titolo II - Norme sul rapporto associativo

Art.4 - Norme sull'ordinamento interno - L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.5 - Ammissione degli associati - Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa. Le domande di ammissione a socio presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.6 - Diritti e doveri dei soci - I soci sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo, oltre che al rispetto dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. L'esercizio dei diritti sociali

spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa. I soci hanno il diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione, partecipando in Assemblea con diritto di voto. Tutti i soci hanno poi il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'ente.

Art.7 - Prestazioni degli associati - L'Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma libera e gratuita dagli associati. In caso di particolare necessità l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati. E' previsto il rimborso delle spese effettivamente sostenute, analiticamente documentate e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art.8 - Volontari - Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Ai sensi dell'art.17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi dell'art.46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che coadiuvi occasionalmente gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art.18, comma 1, del D.Lgs. n.117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo - La qualità di associato si perde: per decesso; per mancato pagamento della quota associativa, protrattasi per 60 giorni dal termine di versamento richiesto: una volta trascorso tale periodo la decadenza è automatica; per recesso volontario. Ogni socio può in ogni momento esercitare il diritto di recesso, il quale ha effetto a decorrere dal momento della ricezione da parte del Consiglio Direttivo della relativa notifica scritta; per esclusione. Il Consiglio Direttivo provvede all'esclusione dell'associato per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o per persistenti violazioni degli obblighi statutari. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere motivato, è possibile proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, il socio interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

TITOLO III - Organi sociali

Art.10 - Organi dell'Associazione - Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei soci; il Consiglio Direttivo. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.11 - L'Assemblea: composizione, modalità di convocazione, partecipazione e funzionamento
L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e si compone di tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa annuale. Essa è convocata dal Presidente, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo; è inoltre convocata tutte le volte che sia necessario, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri o quando ne faccia domanda motivata almeno un quinto dei soci. La convocazione deve pervenire per iscritto ai soci, tramite lettera, email o altro strumento tecnologico che ne attesti l'avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, il giorno e

l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione non può essere fissata lo stesso giorno stabilito per la prima convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze in cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto e può intervenire personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega, la quale deve essere scritta e firmata. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua assenza da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

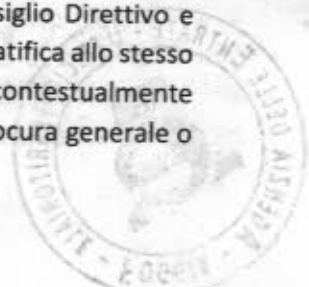
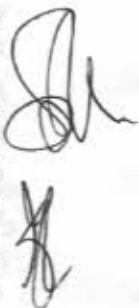
Art.12 - Assemblea ordinaria: poteri e regole di voto - L'Assemblea ordinaria deve: discutere ed approvare il bilancio o rendiconto consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo; elaborare il programma o comunque le linee guida delle attività sociali; eleggere i membri del Consiglio Direttivo; discutere ed approvare gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione; deliberare sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione; discutere e decidere su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.13 - Assemblea straordinaria: poteri e regole di voto - L'Assemblea straordinaria delibera invece sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo. Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno un terzo dei soci con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art.14 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica - Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ordinaria ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da tre a sette, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I membri del Consiglio Direttivo devono essere scelti tra i soci in regola con il versamento della quota associativa. I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono essere revocati dall'Assemblea, con le maggioranze previste dall'Assemblea ordinaria. I membri del Consiglio Direttivo decadono automaticamente in caso di perdita della loro qualifica di socio. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente.

Art.15 - Consiglio Direttivo: poteri, modalità di convocazione e funzionamento - Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell'Assemblea dalla legge e dal presente Statuto. Può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea, che deve pervenire ai consiglieri almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in sua assenza da altro membro del Consiglio nominato tra i presenti. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, e li presiede. Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. In caso di urgenza, può agire con i poteri del Consiglio Direttivo, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare. Il Presidente può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o



speciale. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, il quale va poi conservato nel Libro Verbali del Consiglio Direttivo.

Titolo IV - Norme sul patrimonio dell'Associazione

Art.16 - Risorse economiche - L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da: quote associative e contributi degli associati; erogazioni liberali da parte di terzi; eredità, donazioni e legati; contributi di enti pubblici locali o nazionali, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî; contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al finanziamento dell'Associazione; ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo, e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea.

Art.17 - Esercizio sociale - L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo deve procedere alla formazione del *bilancio o rendiconto consuntivo*, che dovrà essere approvato a maggioranza semplice dall'Assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il *bilancio o rendiconto consuntivo* dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei *dieci* giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione (*e/oppure dovrà essere inviato via mail ai soci almeno otto giorni prima dell'Assemblea convocata per la sua approvazione*) ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Art.18 - Divieto di distribuzione degli utili - E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge. L'Associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Titolo V - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

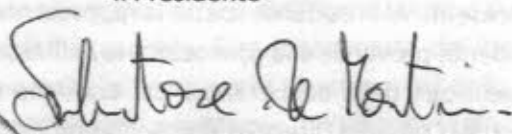
Art.19 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio - Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale non potrà essere diviso tra i soci, ma sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del registro Unico Nazionale del terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

Art.19 - Norme di rinvio - Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alla legge 383 del 2000, alle norme del codice civile e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.

FOGGIA, 5 DICEMBRE 2022

Il Presidente

Il Segretario


(SALVATORE DE MARTINO)


(MICHELE SPINTO)

AGENZIA ENTRATE-UFFICIO DI FOGGIA

E' allegato all'atto privato registrato
il 07 DIC 2022 al N. 2187

Serie 3^a

L'ADDETTO AL FRONT OFFICE (*)

Michele BERARDI

Per il Dirigente Titolare

